

**CITTA' DI ARZIGNANO**

Provincia di Vicenza

Sede: Piazza Libertà n. 12 – Arzignano – (VI) C.A.P. 36071

COD. FISC.: 00244950242

**VERBALE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**Verbale letto,  
approvato e sottoscritto.N. **84** del Reg. Delib.**IL PRESIDENTE**f.to ENRICO  
MARCIGAGLIA**OGGETTO:****MODIFICA MODALITA' APPLICATIVE CONTRIBUTO  
DOVUTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI  
COSTRUIRE AI SENSI ART. 16 DEL DPR 06/06/2001 N. 380  
E REVOCA DEL REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA  
SOSTENIBILE E IL RISPARMIO ENERGETICO****IL SEGRETARIO  
GENERALE**f.to STEFANIA  
DI CINDIOL'anno 2014, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 20:00, nella Sala delle  
Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:

<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
GIORGIO GENTILIN	SI	MIAZZO GABRIELE	SI
ENRICO MARCIGAGLIA	SI	PANAROTTO NICOLO	SI
BORDIN CARMELO	SI	PERETTI LORELLA	SI
BRUTTOMESSO MICHELE	SI	ROANA ANTONIO	SI
CARLOTTO MICHELE	SI	STERLE NICOLO'	SI
CISCO MARIA ELENA	SI	ZORZIN MADDALENA	SI
DAL LAGO VALERIA	SI		
DANI FEDERICA	SI		
GENTILIN ENRICO	SI		
MAGNABOSCO PIETRO	SI		
MASTROTTO GIULIA	SI		

Risultano inoltre presenti i seguenti assessori:

<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
BEVILACQUA ALESSIA	N
FRIGO ANGELO	N
PIEROPAN MATTIA	N
TONIN ALESSIO	S
ZIGGIOTTO LAURA	S

In pubblicazione  
all'Albo Pretorio  
per quindici giorni  
consecutivi dal  
22/12/2014.f.to IL SEGRETARIO  
GENERALE

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO.

Il Presidente ENRICO MARCIGAGLIA, riconosciuta legale l'adunanza, invita il  
Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.Copia conforme  
all'originale ad uso  
amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO  
GENERALE**

Il Presidente cede la parola al Sindaco perché illustri l'argomento.

Entra l'Assessore Frigo.

Entra l'Assessore Bevilacqua.

Il Sindaco espone quanto segue:

"In Italia, a seguito dell'evoluzione normativa degli ultimi anni, la prestazione energetica dei nuovi edifici è sensibilmente migliorata. Si chiede ora di votare la revoca dell'efficacia del regolamento comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico, già provvisoriamente sospeso con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 75 del 29.09.2009 e n. 31 del 19.06.2013 e di confermare definitivamente gli incentivi sugli oneri di urbanizzazione per gli edifici in classe energetica A e B.

La Regione Veneto non ha ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici, quindi si applicheranno le disposizioni di cui alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 26.06.2009) che già garantiscono elevati standard di prestazione energetica".

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Il Cons. **ROANA** espone quanto segue:

"Solo una richiesta di chiarimento in merito alle linee guida nazionali e poi all'applicazione, a livello comunale, se siano poi previste oltre alla classificazione e alla qualificazione degli edifici come risparmio energetico anche una sostenibilità, non solo dal punto di vista energetico ma anche dal punto di vista ambientale, inerente i materiali e inerenti anche quelle che poi possono essere le ulteriori emissioni, anche con riferimento al Regolamento UE 305/2011 sui prodotti da costruzione, al punto 7 che mi parla di sostenibilità, riciclabilità, riutilizzo di materiali nelle opere da costruzione. Se ci sia qualcosa all'interno di Regolamenti nazionali, chiedo proprio una delucidazione in merito, o se sia previsto adesso o in essere futuro nei regolamenti comunali, grazie".

Il **PRESIDENTE** espone quanto segue:

"Ovviamente chiamiamo il Responsabile del Settore Edilizia-Urbanistica, l'Arch. Mascarello, per una risposta tecnicamente idonea alla richiesta".

L'Arch. **MASCARELLO** espone quanto segue:

"Attualmente non sono previsti incentivi particolari per la sostenibilità in ambito edilizio. Sul piano casa è previsto qualcosa, nel 2007 la Legge regionale aveva previsto qualcos'altro, però al momento non, l'esperienza degli ultimi, parliamo già degli ultimi 6-7- anni non abbiamo visto casi concreti di applicazione di queste normative, comunque a livello comunale non le abbiamo inserite adesso".

Il **PRESIDENTE** espone quanto segue:

"Se posso fare un'integrazione in materia, la normativa CE che prevede anche, vado per esperienza professionale, che riguarda la sostenibilità dei prodotti, di fatto, essendo una normativa CE, è già recepita a livello italiano, quindi non è ancora soggetta ad un classificazione, però diciamo che l'iter e la sensibilità europea, sta volgendo verso questo nuovo scenario che di fatto integra la qualificazione energetica".

Il Cons. **ROANA** espone quanto segue:

"Ringrazio, infatti si è già recepita, è ancora un punto dei prodotti da costruzione ma è ancora abbastanza aleatorio, solo per quello appunto chiedevo delucidazioni in merito. Ringrazio anche il Dirigente Mascarello".

Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara aperte le dichiarazioni di voto.

Nessun Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l'argomento che viene approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 17
VOTANTI	N. 17
FAVOREVOLI	N. 17

Pertanto,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, come disciplinato dalla legge regionale 27 giugno 1985, n° 61;

**RICHIAMATI** i seguenti provvedimenti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 27.02.1986, con la quale si recepiscono le tabelle a seguito della emanazione della succitata Legge Regionale n° 61/1985;
- Provvedimento del Presidente del Consiglio Regionale n° 385 del 28.5.1992, che stabiliva un aumento pari al 50% delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e confermava il valore di Lire/mq 250.000 (ora euro/mq 129,11) per il costo di costruzione, valore già previsto dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 20 giugno 1990;
- deliberazioni di Giunta Comunale n° 337 del 08.04.1992, n° 300 del 29.03.1995 e n° 932 del 15.11.1995 con le quali venivano definite modalità di applicazione e determinazione degli oneri di urbanizzazione;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21.02.2008 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 21.02.2008 con la quale sono stati aggiornati i valori del contributo per il rilascio del Permesso di Costruire, ai sensi dell'art. 16 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 92 del 18.12.2008 di modifica ed integrazione del Regolamento Comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico;
- deliberazione di Consiglio Comunale n° 75 del 29.09.2009 con la quale è stata temporaneamente sospesa l'efficacia del Regolamento Comunale per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 26.10.2011 per l'adesione all'azione pilota per la redazione del nuovo regolamento Edilizio per la sostenibilità energetica e ambientale;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 25/07/2012 con la quale è stato sospeso, ai sensi dell'art. 21-quater della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.e i., l'efficacia del Regolamento per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico vigente, così come approvato con deliberazione consiliare n°15/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 92/2009, fino al 30.06.2013;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 19/06/2013 con la quale era stata prorogata la sospensione, ai sensi dell'art.21-quater della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.e i., dell'efficacia del Regolamento per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico vigente, così come approvato con deliberazione consiliare n°15/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 92/2009, fino al 30.06.2014

**DATO ATTO** che:

- il sesto comma dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380, stabilisce che ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- dal 28.05.1992 la Regione Veneto non ha più emanato provvedimenti relativi agli aggiornamenti delle aliquote degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e pertanto, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003, n° 16, trovano applicazione le disposizioni della L.R. n° 61/85 e successive modifiche ed integrazioni, che non siano in contrasto con i principi fondamentali desumibili dal citato D.P.R. n° 380/2001;
- in difetto di disposizioni normative sovraordinate spetta dunque al Comune la competenza ad assumere determinazioni di aggiornamento del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione, poiché tale competenza è strettamente connessa a quella del calcolo dei costi base delle strutture pubbliche e collettive necessarie all'ordinato sviluppo degli insediamenti territoriali;
- il sopra citato Provvedimento del Presidente del Consiglio Regionale n° 385 del 28.05.1992 definisce l'aggiornamento dei valori tabellari degli oneri di urbanizzazione, stabiliti dalla L.R.61/85, sulla base della

media tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e l'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale tipo;

- ai sensi dell'art. 16 – 9° comma – del citato D.P.R. n° 380/2001, il costo di costruzione deve essere determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lett. g) dell'art. 4 – 1° comma – della legge 5 agosto 1978, n° 457; in assenza di tali determinazioni, *“il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT;*

**CONSIDERATO** che con i D.Lgs. 192/2005 e 311/2006 di recepimento di specifiche Direttive Europee, è stato disposto l'obbligo di redigere un certificato energetico per gli edifici di nuova costruzione, e per quelli sottoposti a ristrutturazione importanti, od oggetto di negoziazione tra privati, da redigersi a cura di un tecnico di "parte terza" rispetto alla progettazione e alla realizzazione dell'edificio, nei modelli disposti su scala nazionale dalle Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici, approvate con DM 26/06/2009, pubblicate in G.U. n. 158 del 10/07/2009;

**VISTO** il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*, cd. "Decreto Rinnovabili" che introduce l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti e definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti;

**VISTA** altresì la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, che dal 1° febbraio 2012 ha sostituito la 2002/91/CE, che stabilisce, all'art. 4, che gli Stati membri devono adottare le misure necessarie affinché siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici ed agli art. 9 e 11 che gli Stati membri devono provvedere:

- entro il 31.12.2020 affinché tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero e tutti gli edifici pubblici entro il 31.12.2018 - possiedano elevati standard di risparmio energetico e siano alimentati in larga misura con forme di energia rinnovabili;
- all'istituzione di un sistema di certificazione energetica degli edifici;

**PRESO ATTO** che la Regione Veneto non ha ancora provveduto ad adottare proprie norme per la certificazione energetica degli edifici e che quindi nel Veneto si applicano le disposizioni di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici - Decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2009 (GU n. 158 del 10-7-2009) e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che l'incentivo a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali, costituisce un contributo alla lotta globale contro il cambiamento climatico e la riduzione globale dei gas serra, permetteranno anche alla Città di Arzignano di beneficiare di un complessivo miglioramento della qualità del proprio ambiente, grazie allo sviluppo di una strategia complessiva che, grazie anche alla partecipazione della comunità civile, arrivi a colpire le principale cause della formazione dei gas serra;

**VISTA** la Legge 3 agosto 2013, 90 di conversione con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (GU n.181 del 3-8-2013);

**RIBADITO** ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., l'obbligo di redigere l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) per le nuove costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, prima del rilascio del certificato di agibilità; nel caso di nuovo edificio, l'attestato deve essere prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente; nel caso di

attestazione della prestazione degli edifici esistenti, l'attestato deve essere prodotto a cura del proprietario dell'immobile;

**PRESO ATTO** che all'art. 50 del PAT vigente tra le direttive del P.I. vengono richieste:

- misure necessarie per ridurre il consumo di energia fissando i valori limite del fabbisogno annuo di energia primaria;
- misure volte all'impiego di fonti rinnovabili e alla riduzione di quelle non rinnovabili;
- misure che permettono la riduzione delle temperature superficiali, migliorano il comfort esterno e la sicurezza degli utenti;
- misure atte ad assicurare la qualità dell'edificato e dell'efficienza energetica;

**RICHIAMATA** la "Tab. 7 – Coefficienti di riduzione" dell'Allegato A - delle tariffe oneri di urbanizzazione di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 21.02.2008;

**RITENUTO** di confermare le tariffe per gli oneri di urbanizzazione come previsti nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e di adottare definitivamente la seguente "Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione", per la riduzione degli oneri di urbanizzazione dovuti per gli edifici con elevate prestazioni energetiche:

**Tab. 7 - Moltiplicatore di riduzione**

CLASSE B*	0,60
CLASSE A*	0,45
Edifici su piani PEEP, ERP e ERS	0,50
Abitazioni edilizia convenzionata	0,50
Abitazioni ATER, cooperative	0,50

\*la classe energetica dell'edificio è espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPI, che dovrà essere dimostrata con le modalità definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernenti attuazione della direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia" e dal decreto 26 giugno 2009 "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", e successive modificazioni, presentando già in fase di istanza edilizia (PdC, DIA, SCIA) l'attestato di qualificazione energetica.

**RITENUTO** di revocare, ai sensi dell'art.21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. , il Regolamento per l'edilizia sostenibile ed il risparmio energetico, così come approvato con deliberazione consigliere n° 15/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 92/2009;

**PRESO ATTO** che la normativa nazionale vigente, prevede due diversi "attestati" al fine della "certificazione energetica degli edifici", quali:

- l'attestato di qualificazione energetica (AQE), chiamato a svolgere il ruolo di strumento di controllo successivo del rispetto, in fase di costruzione o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorarne le prestazioni energetiche;
- l'attestato di prestazione energetica (APE), chiamato a svolgere il ruolo di strumento di "informazione" dell'acquirente o del conduttore circa la prestazione energetica ed il grado di efficienza energetica degli edifici;

**RITENUTO** opportuno, per poter accedere alla riduzione degli oneri di urbanizzazione secondo quanto indicato nella nuova tab. 7 :

- di richiedere la presentazione già in fase di presentazione di istanze edilizie ( Permessi di Costruire, SCIA, DIA) dell'attestato di qualificazione energetica (AQE) comprovando la classe energetica in riferimento all'intero

edificio che dimostri la prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP<sub>i</sub>, come definita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, dal decreto 26 giugno 2009 “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 “Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia” e successive modificazioni, con dimostrazione della classe energetica.

- di confermare che deve essere depositato l'attestato di prestazione energetica (APE) tra gli allegati dell’istanza intesa ad ottenere il Certificato di Agibilità dei fabbricati, secondo la normativa vigente a dimostrazione della classe energetica di appartenenza dell’edificio;

**VISTO** il nuovo l’allegato A, che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con seguente nuova “Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione”;

**VISTO** l’art. 1 – comma 169 - della legge n° 296/2006;

**SENTITO** il parere della commissione Edilizia Comunale in data 19.11.2014;

**VISTO** il parere della Commissione Consiliare Permanente per la Revisione dello Statuto e la Formazione dei regolamenti, in data 24/11/2014;

**VISTO** il parere della Commissione Consiliare Permanente Terza in data 24/11/2014;

**CONSIDERATO** che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”;

**VISTI** gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l’esito della votazione sopra riportata;

## **DELIBERA**

1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di confermare le tariffe degli oneri di urbanizzazione di cui all’allegato a, stabiliti nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
3. per le motivazioni in premessa esposte di revocare, ai sensi dell’art.21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n.241, e s.m.i., il Regolamento per l’edilizia sostenibile ed il risparmio energetico vigente, così come approvato con deliberazione consiliare n°15/2008 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione n° 92/2009, dalla data di esecutività della presente deliberazione;
4. di confermare che i procedimenti avviati prima della revoca del Regolamento per l’edilizia sostenibile ed il risparmio energetico, a esso riconducibili, potranno produrre i loro effetti in tutti quei casi nei quali l’iter di certificazione Casa Clima, al fine di accedere agli incentivi previsti dall’art. 6.2 del Regolamento, siano già stati formalmente in atto, o per i quali vi siano già precisi impegni da parte dell’Amministrazione Comunale confermati da specifici provvedimenti (deliberazioni, accordi sottoscritti, ecc.);
5. di confermare l’adozione della “Tab. 7 – Moltiplicatore di riduzione” per gli edifici con elevate prestazioni energetiche, come riportata nell’allegato A al presente provvedimento;
6. di dare atto che i valori aggiornati saranno applicati alle domande di permesso di costruire PdC, alle denunce di inizio attività DIA e alle segnalazioni certificate di inizio attività SCIA presentate al protocollo generale comunale a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento.

Considerata la necessità di dare esecuzione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di votare l'immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs 267/2000, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI	N. 17
VOTANTI	N. 17
FAVOREVOLI	N. 17

## ALLEGATO A

### NUOVE TARIFFE ONERI DI URBANIZZAZIONE

Tab. 1 - RESIDENZIALE

Euro/mc

ZONA	PRIMARIA Jf < 1	PRIMARIA 1<Jf<3	PRIMARIA Jf>3	SECONDARIA
A	5,924	2,814	1,975	4,098
B, C1	7,670	3,516	2,468	5,121
C2	16,290	7,738	5,429	11,268
D	16,290	7,738	5,429	11,268
E	16,290	7,738	5,429	11,268

Tab. 2 - COMMERCIALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA Jf < 1	PRIMARIA 1<Jf<3	PRIMARIA Jf>3	SECONDARIA
A	42,095	25,641	12,751	17,414
B, C1	37,885	23,078	11,477	15,672
C2	37,885	23,078	11,477	15,672
D	50,514	30,770	15,302	20,896
E	54,724	33,334	16,578	22,638

Tab. 3 - DIREZIONALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA Jf < 1	PRIMARIA 1<Jf<3	PRIMARIA Jf>3	SECONDARIA
A	50,514	30,770	15,302	20,896
B, C1	46,305	28,205	14,027	19,156
C2	50,514	30,770	15,302	20,896
D	50,514	30,770	15,302	20,896
E	54,724	33,334	16,578	22,638

Tab. 4 - INDUSTRIALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA	SECONDARIA
A	17,825	14,260
B, C1	15,083	12,068
C2	15,083	12,068
D compl	6,856	5,484
D esp	13,712	10,971
E	13,712	10,971

Tab. 5 - ARTIGIANALE

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA	SECONDARIA
A	4,688	2,056
B, C1	7,679	2,879
C2	10,971	4,114
D compl	5,484	2,056
D esp	10,971	4,114
E	10,971	4,114

Tab. 6 - AGRICOLO

Euro/mq

ZONA	PRIMARIA	SECONDARIA
A	14,260	1,783
B, C1	12,067	1,509
C2	12,067	1,509
D compl	6,033	0,754
D esp	12,067	1,509
E	10,971	1,372

Tab. 7 - Moltiplicatore di riduzione

CLASSE B*	0,60
CLASSE A*	0,45
Edifici su piani PEEP, ERP e ERS	0,50
Abitazioni edilizia convenzionata	0,50
Abitazioni ATER, cooperative	0,50

\*la classe energetica dell'edificio è espressione della prestazione energetica per la climatizzazione invernale EPI, che dovrà essere dimostrata con le modalità definite dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 concernenti attuazione della direttiva 2002/91/CE, sul rendimento energetico in edilizia" e dal decreto 26 giugno 2009 "linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", e successive modificazioni, presentando già in fase di istanza edilizia (PdC, DIA, SCIA) l'attestato di qualificazione energetica.



Allegato alla deliberazione di C.C. n. 84 del 26/11/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Stefania Di Cindio

**COMUNE DI ARZIGNANO**

**C.C. n. 83 del 26/11/2014**

OGGETTO

**MODIFICA MODALITA' APPLICATIVE CONTRIBUTO DOVUTO PER IL  
RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE AI SENSI ART. 16 DEL DPR  
06/06/2001 N. 380 E REVOCA DEL REGOLAMENTO PER L'EDILIZIA  
SOSTENIBILE E IL RISPARMIO ENERGETICO**

Parere tecnico del Responsabile del Servizio:

**FAVOREVOLE**

li, 19/11/2014

Il Dirigente del Settore Gestione del Territorio  
F.to Alessandro Mascarello

Parere contabile del Responsabile di Ragioneria:

**FAVOREVOLE**

li, 19/11/2014

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
F.to Alessandra Maule